



Repertorio n. 701

Raccolta n. 548

MODIFICHE DI PATTI SOCIALI
DELIBERATE IN ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre
30 ottobre 2020

in Ischia, via Giacinto Gigante n. 31, alle ore sedici

Innanzi a me Avv. Giovanni Di Iorio, Notaio, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli,
Torre Annunziata e Nola residente in Napoli con studio al
Corso Umberto I° n. 259

é presente:

D'ACUNTO Vincenzo, nato ad Ischia (NA) il 4 giugno 1966, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale
rappresentante della associazione:

"ASSOCIAZIONE ITINERARI", con sede in Casamicciola Terme (NA),
Corso Vittorio Emanuele n. 10, codice fiscale: 91013290639,
costituita con atto ricevuto dal notaio Stefano Paladini il 26
marzo 2015, repertorio n. 1420, registrato a Napoli 2 il 9
aprile 2015 al n. 3658/1T e successiva modifica di patti di
associazione con atto per notaio Fortunata Mattera di Napoli
del 4 febbraio 2016, repertorio n. 448, registrato in Napoli
il 16 febbraio 2016 al n. 3163/1T.

Detto comparente, della cui **identità personale**, qualifica e
poteri, io Notaio sono certo, dichiara riunita in questo
luogo, giorno e ora l'assemblea della suddetta Associazione
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

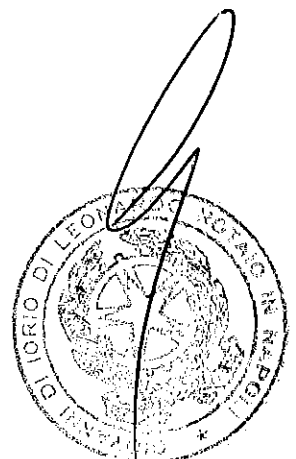
- **Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice
del Terzo Settore: D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).**

E richiede a me Notaio di redigere il presente verbale nel
quale do atto di quanto segue.

Assume la presidenza D'Acunto Vincenzo ai sensi dell'articolo
19 dell'atto costitutivo e su deliberazione unanime degli
intervenuti dichiara, constata e fa constare:

- che l'Assemblea regolarmente convocata è riunita in seconda
convocazione;
- che sono legittimamente intervenuti in persona o per deleghe
agli atti dell'Associazione, gli associati:
- D'ACUNTO VINCENZO, come sopra costituito;
- CONTE GIOVANNINA, nata ad Ischia (NA) il 21 ottobre 1970,
codice fiscale: CNT GNN 70R61 E329G;
- CONTE ILARIA, nata ad Ischia (NA) il primo luglio 1978,
codice fiscale: CNT LRI 78L41 E329W;
- PETRUZZELLI Aurora, nata a Latina il 24 dicembre 1966, co-
dice fiscale: PTR RRA 66T64 E472A;
- CONTE Valentina, nata ad Ischia il 28 dicembre 1988, codice
fiscale: CNT VNT 88T68 E329K;
- MASSARONI Pio Claudio, nato a Thionville (Francia) il 3
marzo 1961, codice fiscale: CNT GNN 70R61 E329G;

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di Napoli DP I
il 05/11/2020
al n. 38216
Serie 1T



assente giustificata LAURO Giovanna, nata ad Ischia il primo maggio 1944, codice fiscale: LRA GNN 44E41 E329R;

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone come sopra generalizzate:

- Presidente D'ACUNTO VINCENZO,
- Vice Presidente CONTE GIOVANNINA,
- Segretario e Tesoriere CONTE ILARIA,

- il Presidente dichiara di avere provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ai sensi di legge;

- che l'Assemblea, è regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Espone quindi la sua relazione dalla quale emerge la necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione a quanto richiesto dalla nuova normativa, (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente propone la conferma della denominazione dell'Associazione in: "Associazione Itinerari".

Detta denominazione sarà integrata automaticamente con la locuzione: **"Associazione Itinerari - Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)"**, successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale;

Il Presidente precisa, che l'adeguamento normativo prevede:

- la necessaria indicazione delle attività di interesse generale elencate nell'articolo 5 D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117, con attività secondarie e strumentali come indicato nell'allegato statuto;

-- la disciplina dell'autonomia patrimoniale connessa all'attribuzione della personalità giuridica;

-- il profilo della pubblicità connessa all'iscrizione nel registro unico del terzo settore;

-- la disciplina dei controlli sull'attività e sulla gestione dell'ente.

Lo Statuto allegato indica la denominazione dell'ente, l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la sede legale, il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull'ordinamento l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l'ammissione e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, la nomina dei componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione, la durata dell'ente.

Segue la lettura del testo del nuovo Statuto associativo, con

particolare attenzione agli articoli nella nuova formulazione. L'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, col voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA:

- 1) di approvare il nuovo Statuto sociale, articolo per articolo nella sua nuova ed integrale formulazione e nel suo complesso così come modificato ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- 2) di confermare la denominazione dell'Associazione come sopra indicato.
- 3) di approvare senza riserve l'adeguamento degli scopi dell'Associazione alle disposizioni degli articoli 4 e 5 D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), consentono all'Associazione di richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente precisa, inoltre, che ai sensi della citata normativa non risultano necessarie ulteriori modifiche.

Null'altro essendovi a deliberare, proclamati i risultati, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e minuti trenta

Richiesto,

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto da me su due fogli per sei facciate, e ne ho dato lettura, alla parte, che lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive con me notaio alle ore sedici e minuti trentacinque

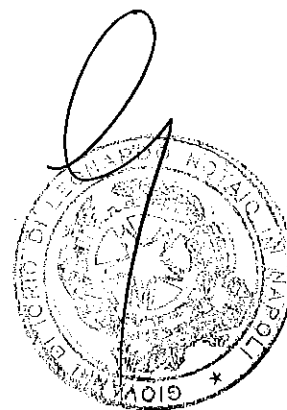
Firmato:

Vincenzo D'Acunto.

Notaio Giovanni Di Iorio. Vi è Sigillo

E' copia conforme all'originale per uso consentito

Napoli, 10 novembre 2020



STATUTO
DELL' "ASSOCIAZIONE ITINERARI"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1: Denominazione - sede - durata

1.1 Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Itinerari", di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casamicciola Terme in Corso Vittorio Emanuele, numero 10. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Casamicciola Terme non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.3 Essa opera nel territorio della Regione Campania, ed intende operare anche in campo nazionale ed internazionale.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2: Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" nonché della denominazione "ETS" o "Ente del Terzo Settore"

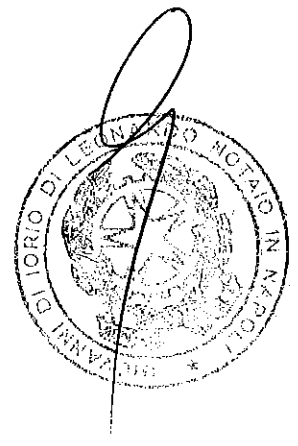
2.1 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Itinerari APS" oppure "Itinerari associazione di promozione sociale". Ad l'avvenuta iscrizione nel "RUNTS", inoltre, l'associazione potrà aggiungere l'acronimo "ETS" o Ente del Terzo Settore negli atti di sua competenza, attesa la qualifica che tale soggetto assume in quel momento.

2.2 Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3: Scopi.

3.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3.2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di interesse generale, finalità civiche, solidaristiche e di u-



tilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

== promuovere la tutela, l'assistenza, e la cura delle persone in stato di bisogno, partecipare in maniera attiva, nei limiti consentiti dalla legge, alla definizione degli indirizzi dei piani sociali di zona degli ambiti territoriali ai sensi della legge 328/2000;

== partecipare e promuovere progetti nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, nonché erogare servizi contenuti nei cataloghi per l'erogazione dei servizi sociali delle Regioni;

== attivare progetti sanitari in collaborazione con gli enti territoriali competenti compreso le strutture ospedaliere nazionali ed internazionali.

== promuovere attività di beneficenza verso i soggetti svantaggiati ed in stato di bisogno;

== attivare interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o altri eventi straordinari, nonché nelle emergenze sanitarie in genere anche di carattere pandemico.

== attivare progetti e percorsi educativi, svolgendo attività di formazione ed istruzione in particolare ai minori ed alle fasce a rischio di esclusione sociale;

== promuovere il turismo sociale.

3.3 Essa opera nei seguenti settori:

== Interventi e Servizi Sociali:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

== Interventi e Prestazioni Sanitarie:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

== Istruzione e Cultura:

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

- sostegno alla promozione della cultura e dell'arte e dell'ambiente, attraverso progetti e proposte educative anche attraverso progetti diretti a qualsiasi fascia di età;

- collaborazione con gli enti territoriali per la tutela del patrimonio artistico e culturale;

- manifestazioni artistiche e culturali, visite guidate a carattere sociale, attività ricreative e sportive di gruppo;

- incontri e convegni di studio, mostre a carattere nazionale ed internazionale anche in collaborazione con altre associazioni che operano nel medesimo campo;

- promozione culturale compreso interventi di restauro monumenti e di opere d'arte;

== ambiente e risorse naturali

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

== accoglienza e sviluppo umanitario

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

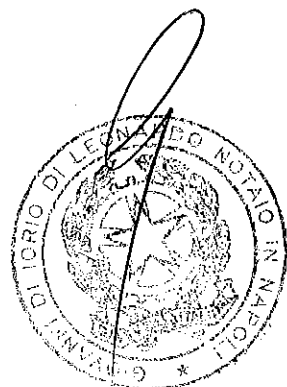
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni.

== promozione e tutela dei diritti umani

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti nell'attività di interesse generale, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, nonché dei gruppi di acquisto solidale ai sensi dell'art. 1, comma 266 legge 24 dicembre 2007 n. 244.

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

- progetti per la tutela dei diritti civili in Italia ed all'estero anche attraverso adesioni a programmi internazionali;



== percorsi di formazione

-percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore ed alta formazione in particolare re: percorso di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, di durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale e percorsi di assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione; percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore; quinto anno integrativo ai fini dell'immissione all'esame di stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale, e coreutica; alta formazione, master universitari o corsi di specializzazione per laureati, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante;

-offrire percorsi formativi di qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante, precisando che eventuali utili derivanti dalle attività di formazione professionale saranno reinvestiti nella medesima attività formativa;

Art. 4: Attività secondarie o strumentali.

1. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

-riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

-partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali;

-costruzione e gestione di residenze socio assistenziali, sanitarie, socio sanitarie e di istruzione in Italia ed all'estero;

- Attività di fundraising e/o di finanza agevolata legata al terzo settore;

-soccorso in terra ed in mare di persone e cose;

-trasporto e distribuzione di beni di prima necessità;

-educazione e vigilanza ambientale;

-ogni altra attività non specificamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei

limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5: Norme sull'ordinamento interno

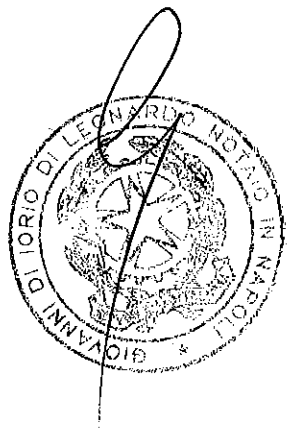
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6: Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7: Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della



comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8: Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, fin dall'iscrizione nel Libro degli Associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9: Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al

versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

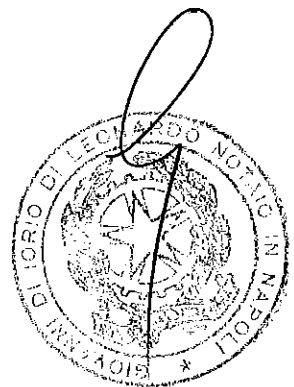
Art. 10: Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art. 11: Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati .

Titolo IV**Organi sociali****Art. 12: Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13: L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Il numero di deleghe ammesse è previsto dall'art. 24 del codice del terzo settore.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

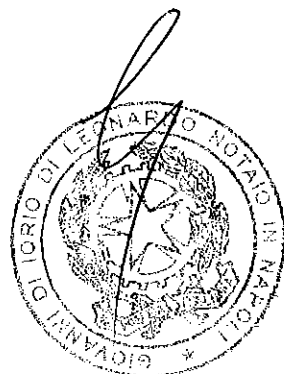
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14: Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si ve-



rifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15: Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16: L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in

rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17: Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18: Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

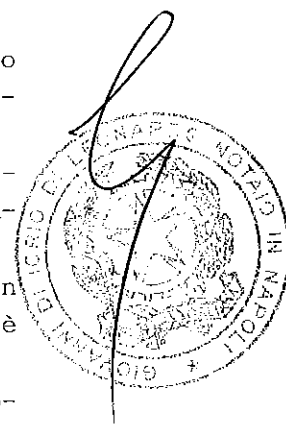
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante



il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19: Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20: Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del

Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21: Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consi-



glio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22: L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. L'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23: Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo

settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24: L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Dalla propria attività l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il membro dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare la sua funzione in modo obiettivo ed imparziale. Esso non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25: Responsabilità degli organi sociali

1. Gli Organi Sociali, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

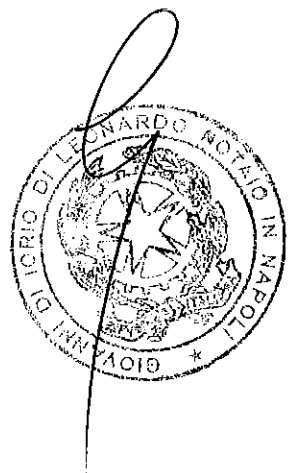
Art. 26: Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione,



qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27: Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28: Risorse economiche.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

A tal proposito l'associazione stabilisce un fondo di dotazione minimo annuale di euro 15.000 in beni mobili ed immobili da adeguarsi automaticamente annualmente, secondo le norme previste, al fine di determinare il presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 29: Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
Art. 30: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31: Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato: Vincenzo D'Acunto

Notaio Giovanni Di Iorio. Vi è Sigillo

E' copia conforme all'originale per uso consentito.

Napoli, 10 novembre 2020

